



## Tribunale di Milano

### Sezione II civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

Dott. Caterina Macchi	Presidente rel.
Dott. Guendalina Pascale	Giudice
Dott. Luca Gianì	Giudice

ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

Visto il ricorso ex art. 161 VI comma 1f depositato da Winner s.p.a. ed il decreto con il quale il Tribunale ha assegnato termine sino al 16 agosto 2022 per il deposito di una definitiva proposta concordataria ovvero di una richiesta di omologa di accordi di ristrutturazione;

richiamato il provvedimento con il quale in data 16 agosto 2022 il tribunale ha respinto la richiesta di proroga del termine, acquisito il motivato parere del commissario giudiziale, contrario alla concessione di proroga;

osservato che nel termine originariamente assegnato non è stata depositata alcuna proposta e che conseguentemente il ricorrente è stato convocato ex art. 162 II comma 1f avanti al tribunale per l'udienza del 15 settembre 2022;

vista la memoria difensiva depositata dall'interessato, con la quale chiede concedersi termine di ulteriori fino al 15 ottobre 2022 per il deposito di proposta concordataria definitiva;

visto il parere contrario espresso dal pubblico ministero con nota depositata il 13 settembre 2022;

osservato che l'istanza si risolve in una inammissibile reiterazione al Tribunale della richiesta di proroga, già respinta dal Collegio con decreto suscettibile di reclamo ex art. 26 1f alla Corte d'Appello;

rilevato che la mancata osservanza del termine non prorogato comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda c.d. prenotativa;

osservato altresì che, anche ove si volesse ritenere ammissibile la reiterazione della richiesta, non sussisterebbero sufficienti ragioni per considerare possibile il deposito nel giro di 30 giorni di una proposta definitiva, corredata dell'apparato di documenti e attestazioni previsto dalla legge per le ragioni che seguono. Dalla lettura della memoria difensiva depositata il 12 settembre 2022, oltre ad evincersi che effettivamente nessuna attività funzionale alla predisposizione di una proposta ai creditori era stata svolta nel termine assegnato, emerge l'avvenuto avvio nelle ultime settimane di attività funzionali alla predisposizione di una domanda di concordato liquidatorio; a tale riguardo si

deve constatare, come rilevato anche dal PM, che la fisionomia della ipotizzata proposta si palesa complessa ed affidata ad operazioni allo stato meramente teoriche. Si ipotizza l'acquisizione dell'attivo da parte di una *“costituenda Holding di partecipazione, costituita da un gran numero di società, tutte adeguatamente patrimonializzate, per un corrispettivo pari ad Euro 5.000.000,00”*, *più ulteriori euro 500.000,00 di finanza esterna*”, ma nessun elemento concreto accompagna tale enunciazione; dell'attivo farebbero parte, tra l'altro, due immobili, uno fiduciariamente intestato ad altro soggetto, l'altro oggetto di preliminare di compravendita, rispetto ai quali si afferma apoditticamente che nulla osta ad una immediata intestazione del diritto di proprietà in capo alla società ricorrente, ma non si offre alcun elemento confermativo dell'assunto. E' da sottolineare altresì che il passivo erariale scaduto - che sulla base dei dati resi disponibili da ADER e posti alla base della richiesta di fallimento formulata dal PM, ammontavano a circa 900.000 euro (tenuto conto delle due rateazioni documentate dalla società per importi modesti) - è invero macroscopicamente maggiore, per effetto della sopravvenienza passiva di € 7.500.000,00 rilevata dalla società stessa nel suo bilancio 2020 e dovuta allo storno di credito di imposta per costi ricerca e sviluppo; ciò conferma la necessità di formulare una proposta di transazione fiscale, che la ricorrente infatti menziona, ma conferma correlativamente l'articolazione complessa che la proposta concordataria dovrebbe assumere, ed il suo carattere attualmente solo embrionale.

#### PQM

- Dichiaro inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata da Winner s.p.a. in data 14 giugno 2022;
  - Dispone la comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese a cura della cancelleria;
  - Provvede separatamente sulla richiesta di fallimento depositata dal Pubblico Ministero.
- Milano, 15 settembre 2022.

Il Presidente  
Dott. Caterina Macchi